



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

*Unità di Staff della Direzione Generale
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione*

Università degli Studi di Messina

Prot. 55389

Del 22, 09, 2015

Tit/CI I, 1 Interno/Esterno

CIRCOLARE 37/2015

Circolare 37/2015

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Presidenti delle SIR

**Ai Direttori dei Dipartimenti
Amministrativi**

**Ai Responsabili delle Unità
Organizzative**

Ai Responsabili delle Unità Operative

Ai Responsabili delle Unità di Staff

**Ai Responsabili dei Centri Autonomi
di Spesa**

Al Responsabile del CIAM

Al Responsabile del CARECI

Al Responsabile del CLAM

Al Responsabile dello SBA

A Tutto il Personale

Loro sedi

Oggetto: DIVIETO di Utilizzo della sigaretta elettronica all'interno dei locali dell'Università di Messina.

Interpello n. 15/2013 - Prot. 37/0018700/MA007.A001 - Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

*Via Loggia dei Mercanti, 38 2° Piano 98100 Messina - Tel. 090 6768250 - 8251 - 8252 - 8253 - 8254 8255 Fax. 090/6768254
e-mail servizioprevenzione@unime.it www2.unime.it/prevenzione - pec protocollo@pec.unime.it*

La Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 81/2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio per dare risposta a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (*le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla Commissione assumono un preciso valore giuridico*), in data 24 ottobre 2013 si è espressamente pronunciata sul tema in questione (*Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche*), rispondendo ad un quesito posto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) che chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse estendibile anche alle cosiddette sigarette elettroniche. Il parere prende in esame diversi aspetti del problema:

- a) secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nano metriche - cioè quasi infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.);
- b) è pur vero che, anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s'intende ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;
- c) è altrettanto vero che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l'uso della sigaretta elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo) anche dai non fumatori.

Dopo queste premesse, la Commissione formula delle precise indicazioni, richiamandosi ad una fonte molto autorevole dal punto di vista tecnico, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità, che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale (*espresso in analogia all'orientamento europeo oggi esistente*), che considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco.

Quindi, in mancanza di una specifica previsione normativa non si applica alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Nonostante ciò però la Commissione ha stabilito che comunque il Datore di lavoro ha la possibilità di VIETARE l'uso della sigaretta elettronica nei propri ambienti di lavoro o CONSENTIRNE l'uso previa opportuna valutazione dei rischi, ponendo pertanto un preciso obbligo sanzionato in capo al datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra espresso, viste le responsabilità in materia di valutazione dei rischi poste a carico del Datore di Lavoro, in considerazione delle poche e frammentarie informazioni presenti in atto in tale campo, si ritiene al momento alquanto difficoltoso l'effettuazione della valutazione dei rischi per l'uso delle sigarette elettroniche, pertanto all'interno degli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Università di Messina **IL DIVIETO DI FUMO SI ESTENDE ANCHE ALL'UTILIZZO DELLE CITTÀ SIGARETTE ELETTRONICHE** nei luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in presenza di altri dipendenti o ospiti esterni.

Tutti i Dirigenti e i Direttori dei Dipartimenti o i Responsabili delle strutture Autonome hanno l'obbligo di pubblicizzare tale Circolare aggiungendo nei cartelli esposti che il Divieto di Fumo nei luoghi aperti al pubblico vige anche per l'uso delle sigarette elettroniche.


Il Direttore Generale
(Prof. Francesco De Domenico)



Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)



Il Direttore del Servizio
(Arch. C. Savosa)



All.

- Interpello
- Cartello Divieto di Fumo